

Codice A1409A

D.D. 20 giugno 2016, n. 358

Ditta Fonti di Vinadio S.p.A. con sede legale e stabilimento in Vinadio (CN), Frazione Roviera. Autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale naturale "Sant'Anna sorgente Rebruant" e relativo imbottigliamento.

Premesso che, con D.D. n. 801 del 28.10.2011 la Ditta Fonti di Vinadio S.p.A. con sede legale e stabilimento in Vinadio (CN), Frazione Roviera, è stata autorizzata alla miscelazione e imbottigliamento dell'acqua minerale naturale "Sant'Anna sorgente Rebruant" con le acque minerali scaturenti dalle sorgenti denominate "Rebruant 2" e "Rebruant 3".

Vista l'istanza datata 16.05.2016, pervenuta il 18.05.2016, della Ditta Fonti di Vinadio S.p.A., in persona del Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento in Vinadio (CN), Frazione Roviera, CF 10002460151 e P. IVA 02296760040, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla miscelazione e imbottigliamento dell'acqua minerale denominata "Sant'Anna sorgente Rebruant", già composta dalle sorgenti Rebruant 1-2-3, con l'acqua minerale scaturente dalla sorgente "Rebruant 4", proveniente dallo stesso bacino idrogeologico ed inserita nella concessione per acque minerali "Altissima".

Vista la Determinazione Dirigenziale del Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo n. 2011/439 del 14.02.2011 con la quale è stata ridefinita l'area di concessione per acque minerali "Altissima" ed inserite le sorgenti denominate "Rebruant 2", "Rebruant 3" e "Rebruant 4".

Vista la nota Prot. n. 58737/P del 08.06.2016, con la quale il Direttore del SIAN del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN 1 di Cuneo, in esito a richiesta formulata con nota Prot. n. 11052/A1409A del 23.05.2016, ha espresso parere igienico sanitario favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 08.11.2011, n. 176 e della documentazione prodotta ed integrata dalla Ditta.

Visti i certificati di analisi chimica, chimico-fisica e microbiologica effettuate dal Dipartimento di Chimica Analitica e dal Dipartimento di Sanità Pubblica e di Microbiologia dell'Università degli Studi di Torino sui campioni di acqua minerale prelevati alla sorgente "Rebruant 4" nelle quattro stagioni 2007-2008, corredati dei relativi verbali di prelevamento.

Preso atto della relazione idrologica e idrogeologica redatta dal Dr. Geol. Luca Filieri, Studio Apogeo di Moncalieri (TO) nel marzo 2008, dalla quale emerge che le sorgenti Rebruant 1-2-3-4 sono alimentate dallo stesso bacino idrogeologico.

Vista la relazione tecnica del Responsabile del Dipartimento di Chimica Analitica dell'Università degli Studi di Torino in data 22.01.2011 con la quale, in base agli esiti analitici, attesta la miscibilità dell'acqua minerale denominata Sant'Anna sorgente Rebruant, così come riconosciuta, con le acque provenienti dalle emergenze naturali "Rebruant 2", "Rebruant 3" e "Rebruant 4".

Visti i certificati delle analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche effettuate dal Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute e dal Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell'Università degli Studi di Torino sui campioni di acque minerali prelevati in data 09.02.2016 alle singole emergenze "Rebruant 1", "Rebruant 2", "Rebruant 3", "Rebruant 4" ed alla miscela, corredati dei relativi verbali di prelevamento.

Vista la documentazione allegata all'istanza e successive integrazioni.

Dato atto che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D.Lgs. 08.10.2011, n. 176;

visto il DM 10.02.2015;

visto il Reg (CE) 852/2004 del 29.04.2004 e s.m.i.;

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23 e s.m.i.;

determina

– di autorizzare la Ditta Fonti di Vinadio S.p.A. con sede legale e stabilimento in Vinadio (CN), Frazione Roviera, CF 10002460151 e P. IVA 02296760040, alla miscelazione e imbottigliamento dell'acqua minerale naturale "Sant'Anna sorgente Rebruant", già autorizzata con DD 801 del 28.10.2011 alla miscela delle sorgenti Rebruant 1-2-3, con l'acqua minerale scaturente dalla sorgente denominata "Rebruant 4", di cui agli allegati A-B-C, proveniente dallo stesso bacino idrogeologico nell'ambito della concessione mineraria "Altissima";

– di dare atto che l'acqua minerale naturale, composta dalla miscela delle sorgenti "Rebruant 1", "Rebruant 2", "Rebruant 3" e "Rebruant 4", manterrà la medesima denominazione "Sant'Anna sorgente Rebruant".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 02.10.10, n. 22.

Il Dirigente del Settore
Gianfranco CORGIAT LOIA